



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*La Commissione per gli iscritti  
all'Albo degli Odontoiatri*

**GENT.MA DOTT.SSA  
GABRIELLA CERETTI  
PRESIDENTE SOCIETÀ ITALIANA DI ODONTOIATRIA  
FORENSE**

**E-MAIL: [segreteria@siofonline.it](mailto:segreteria@siofonline.it);  
[gabriella1ceretti@gmail.com](mailto:gabriella1ceretti@gmail.com)**

**GENT. DOTT.  
MARCO SCARPELLI  
PRESIDENTE PRO.O.F. – PROGETTO ODONTOLOGIA  
FORENSE**

**E-MAIL: [segreteria@proofweb.it](mailto:segreteria@proofweb.it)  
[scarpelli@studioscarpelli.com](mailto:scarpelli@studioscarpelli.com)**

**Oggetto: Ruolo dell'odontoiatra esperto in odontologia forense**

Gentili Presidenti,

A seguito di una gradita richiesta da parte della SIOF e di PRO.O.F. di una collaborazione con la Cao Nazionale, abbiamo stilato un documento, presente in allegato e approvato all'unanimità, che rappresenta la nostra linea politica riguardo il ruolo autonomo e le attribuzioni dell'odontoiatra esperto in odontologia forense. Lo presentiamo dunque alle due più importanti realtà scientifiche summenzionate per una presa d'atto.

Qualsiasi iniziativa comune non può prescindere dal rispetto di quanto da noi sottoscritto in tale documento, a garanzia della dignità ed autonomia professionale garantitaci da un autonomo corso di laurea, un autonomo albo professionale e un autonomo albo CTU.

Cordiali saluti

**Il Presidente CAO Nazionale  
Raffaele Iandolo**

All.to documento

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.*

Con la legge 409/1985 è stata istituita la professione sanitaria di Odontoiatra alla quale compete la diagnosi e la cura delle strutture anatomiche del terzo inferiore della faccia.

L'odontoiatria è, quindi, una branca medica nello stesso tempo autonoma e facente parte della medicina, per i riflessi interdisciplinari delle patologie a carattere medico influenzanti il cavo orale e delle patologie odontoiatriche influenzanti l'organismo. L'odontoiatria è una professione medica autonoma rispetto a quella del medico-chirurgo, come testimoniato dai due albi professionali separati.

La sinergia tra medico-chirurgo e medico-odontoiatra è l'aspetto più rilevante per la diagnosi e la cura del paziente. L'alleanza terapeutica tra le due figure mediche si pone come massima garanzia della salute del paziente, la cui cura appropriata può aversi solo nel rispetto delle competenze proprie delle singole professioni e dando rilievo ad entrambe. Del resto le due figure professionali sono reciprocamente limitanti, posto che l'odontoiatra non può disporre attività riservate al medico-chirurgo e viceversa il medico-chirurgo non può disporre attività riservate all'odontoiatra, pena l'incorrere in ipotesi di illecito penale e disciplinare.

Gli odontoiatri sono chiamati a collaborare con istituzioni, enti e strutture per la diagnosi, cura, riabilitazione, prevenzione ed anche per attività medico legali, spesso esprimendo un parere valutativo sullo stato del terzo inferiore del viso del paziente.

Per quanto attiene le valutazioni medico legali il caso più semplice è quello certificativo verso istituzioni quali INAIL, INPS o verso istituti assicurativi privati. Altre volte gli odontoiatri sono chiamati ad esprimere un parere dall'istituzione del Tribunale, sia che si tratti di contenziosi in ambito civile che penale, ovvero nell'attività di identificazione del cadavere e del vivente (stima dell'età ad esempio) o ancora nelle valutazioni penalistiche delle vittime di crimini violenti che determinino lesività odontoiatrica.

Anche cittadini, strutture sanitarie ed enti, gli stessi odontoiatri in ambito pubblico o privato richiedono talvolta una valutazione o una assistenza medico legale in casi di responsabilità

professionale odontoiatrica, per lo più rivolgendosi ad odontoiatri che abbiano una formazione ed una esperienza in ambito di odontoiatria legale o odontologia forense.

In questo senso da sottolineare che in qualsiasi ambito (INPS, INAIL, assicurativo privato, per la magistratura, per cittadini o per colleghi) siano richieste delle valutazioni che riguardino affezioni stomatognatiche, esse si basano su una ineludibile attività diagnostica (di lesioni e di danni) che può essere legittimamente disposta, anche a fini medico legali, soltanto da iscritti all'albo degli odontoiatri.

Senza entrare nel merito della specificità, la legge Gelli-Bianco ha introdotto il giudizio della collegialità nella valutazione di responsabilità sanitaria in ambito medico-chirurgico, finendo per ignorare che l'odontoiatria non è semplicemente una branca della medicina e chirurgia, ed il CTU specialista in medicina legale è iscritto ad altro albo professionale (quello dei medici-chirurghi) rispetto a quello degli odontoiatri .

Si fa notare che il laureato in medicina specializzato in medicina legale non può né visitare né tantomeno esprimere un giudizio valutativo sul distretto, incorrendo, nel caso, in esercizio abusivo di professione ex art 348 del c.p.

La CAO Nazionale sta in questo senso perseguendo una ipotesi di modifica dell'art. 62 – Attività medico legale, in previsione di una futura modifica del Codice di Deontologia Medica.

Questo, ovviamente, nei soli casi in cui la valutazione sia limitata al distretto oro-facciale. Nei casi in cui siano coinvolti altri distretti anatomici il compito dell'odontoiatra sarà quello di affiancare il medico legale, essendo il primo deputato ad esprimere valutazioni anche medico legali per il distretto odontoiatrico mentre il secondo procederà a valutazione di affezioni e danni extra-odontoiatrici.

In tal senso l'accordo tra CSM, FNOMCeO e CNF del 2018 (art. 4 "specializzazioni mediche") ha previsto che presso i singoli Tribunali siano istituiti appositi Albi dei Periti e Consulenti a disposizione dei Magistrati, e debbano essere previste due sezioni una per i medici-chirurghi ed

una per i medici-odontoiatri con le rispettive specialità a significare la peculiarità e l'autonomia della professione odontoiatrica

Stante queste premesse si sottolinea che la CAO Nazionale persegue l'obiettivo di ribadire che, fatti salvi i casi che vanno ad insistere su distretti oltre a quelli delimitati dalla 409, l'odontoiatra è l'unico in grado non solo di diagnosticare e curare le patologie del distretto stomatognatico, ma anche di darne una valutazione medico-legale. La CAO Nazionale riconosce l'impegno che le Università, società scientifiche, associazioni professionali, oltre che la CAO nazionale stessa, hanno profuso negli ultimi decenni per promuovere lo sviluppo dell'odontologia forense con la formazione di odontoiatri esperti di medicina legale che possano pienamente supportare istituzioni, magistrati e cittadini, evitando di ricorrere all'ausilio di specialisti medici chirurghi non odontoiatri che proprio perché difettano del background culturale odontoiatrico, oltre che della necessaria iscrizione all'albo degli odontoiatri, non possono disporre accertamenti odontoiatrici a qualsivoglia titolo.

Si chiede, pertanto, che le associazioni che si occupano di odontologia forense abbiano lo stesso fine espresso dalla CAO Nazionale e sottoscrivano l'impegno ad adoperarsi per ribadire questo indirizzo e si impegnino a divulgare nelle loro relazioni congressuali la legittimità e la completa autonomia dell'odontologo forense.